



**PARERE MOTIVATO  
n.83 del 12 Giugno 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al Piano degli interventi n. 4.  
Comune di Preganziol (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 11 Giugno 2018 prot. n. 219760;



**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Preganziol con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 32176, 32260, 32237, 32256, 32240 del 26.01.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al Piano degli Interventi n. 4;

**PRESO ATTO CHE** in data 18 aprile 2018 la Commissione Regionale VAS con parere n. 51, ha ritenuto che *“il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante Parziale al Piano degli Interventi n. 4 del Comune di Preganziol, debba essere integrato con riferimento alle matrici acqua, agenti fisici, salute umana, suolo e sottosuolo, mobilità e reti infrastrutturali (rete fognaria), anche in termini cumulativi, in considerazione altresì di quanto evidenziato nei pareri delle Autorità ambientali consultate.”*,

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.498 del 16.02.18 assunto al prot. reg. al n.62239 del 16.02.18 del Consiglio di Bacino Priula;
- Parere n.638 del 2.03.18 assunto al prot. reg. al n.81386 del 2.03.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.351 del 6.03.18 assunto al prot. reg. al n.86102 del 6.03.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.812 del 12.03.18 assunto al prot. reg. al n.93843 del 12.03.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.51189 del 16.03.18 assunto al prot. reg. al n.103149 del 16.03.18 della ULSS2;
- Parere del 23.03.18 assunto al prot. reg. al n.113376 del 23.03.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 37/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto è relativa alla Variante n. 4 al PI di Preganziol e riguarda la trasposizione di zona dove la modifica principale prevede il cambio di destinazione da C1 ed E2 in zona Fb, nello specifico viene introdotto un cambio di ZTO al fine di realizzare una struttura di servizio (casa alloggio) orientata a persone anziane, quale centro diurno e comunità alloggio per persone anziane anche parzialmente non autosufficienti. La casa alloggio prevede 10 unità con servizio articolate in diverse tipologie (singole e doppie). In alcune è previsto anche un angolo cottura per garantire maggior autonomia. Inoltre l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario trasporre l'area a parcheggio pubblico posta sul retro del Municipio (Fd 011) e l'area a destinazione *“Attrezzature, gioco, sport”* (Fc 050) spostandole a nord lungo la SP 63 (Via Schiavonia) e unendole con la previsione di parcheggio (Fd 012), rendendo così più agevole il raggiungimento dell'area di sosta.



A seguito del parere espresso dalla Commissione Regionale VAS n. 51 in data 18 aprile 2018, con il quale si chiedeva integrazione al RAP, il Comune di Preganziol ha trasmesso in data 6 giugno 2018 le integrazioni richieste. In particolare, con la presente variante parziale n. 4, si ripropone di fatto la situazione prevista al momento dell'adozione del primo PI (del. C.C. n. 30/2017) riclassificando l'area da ZTO del sistema residenziale C1 (parte) e ZTO del sistema agricolo E2 (parte) a ZTO del sistema dei servizi pubblici Fb per attrezzature di interesse collettivo, previsione già contenuta nel dimensionamento del PI e valutata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, in atti. A maggior chiarimento si riporta l'esito conclusivo della VCI *"Considerando quindi gli specifici contenuti della variante in oggetto, che ripropongono una previsione edificatoria già valutata in sede di adozione del PI, si ritiene che essa non necessiti di valutazione idraulica ai sensi della normativa vigente."*

Per quanto concerne la matrice viabilità, l'integrazione evidenzia che *"Si è valutato inoltre pressoché irrilevante l'impatto dell'insediamento rispetto alla viabilità esistente (accesso da Strada Provinciale n. 63 "Casalese") sia in considerazione dell'esigua mole dell'intervento da realizzarsi sia per il ridotto numero dei fruitori della struttura stessa, sia infine in quanto l'accesso avverrà da una laterale a fondo cieco di limitato traffico."*

Mentre per quanto attiene il collegamento alla rete della fognatura nera, che attualmente non è possibile effettuare a causa del divieto imposto dalla Provincia di Treviso all'allacciamento di nuove utenze sino al potenziamento del depuratore, si precisa, come evidenziato *"..che l'Ente gestore (Veritas) si era già espresso nella fase di concertazione successiva all'illustrazione del Documento preliminare con nota prot. n. 43117 del 03.07.2017 sia per la variante parziale n. 4 sia per la variante parziale n. 5 (quest'ultima ha già ottenuto il parere di non assoggettabilità n. 12 del 23.01.2018); nel parere prot. n. 82551 del 27.12.2017 Veritas, comunicando il permanere del divieto, condizionava il collegamento della rete fognaria di progetto a quella esistente imponendo la chiusura mediante l'installazione di una flangia cieca da rimuoversi alla revoca del divieto; analoga soluzione verrà adottata anche per l'insediamento oggetto della presente variante. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con nota prot. n. 351 del 06.03.2018 disponendo lo scarico provvisorio su corpo idrico superficiale previo trattamento ad opera di depuratore individuale opportunamente dimensionato."*

*Si precisa infine che la modifica riguarda aree comprese nell'ATO n. 2 del consolidato."*

Infine, in considerazione della presenza di elettrodotti, si raccomanda ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 giugno 2018, dalla quale emerge che alla luce delle integrazioni al RAP del 06.06.18, la Variante parziale al piano degli interventi n. 4 del Comune di Preganziol, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e nell'integrazione del 06.06.18 e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni, raccomandazioni e riconoscimenti riportate nella relazione istruttoria VincA n. 37/2018.

In considerazione della presenza di elettrodotti, si raccomanda ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.



**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale al Piano degli Interventi n. 4 nel Comune di Preganziol, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e delle integrazioni al RAP del 06.06.18;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.

Inoltre si dà atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 48 del 10/04/2017 della Commissione Regionale VAS.

Con la raccomandazione, considerata la presenza di elettrodotti, ai fini della tutela della salute umana, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione dei limiti d'esposizione sanitari.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine